



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI POST-DOC, AI SENSI DELL' ART. 22-BIS DELLA
LEGGE 30.12.2010, n. 240**

Art. 1

Finalità e caratteristiche degli incarichi post-doc

1. L'Università degli Studi di Siena può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati incarichi post-doc, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente Regolamento disciplina il regime giuridico, le modalità di selezione e il trattamento economico spettante ai titolari e alle titolari di tali incarichi.
3. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 30.12.2010, n. 240 con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.
5. I termini massimi di cui ai commi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
6. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto e relativi alla titolarità di contratti di ricerca (art. 22, Legge 240/2010), di incarichi post-doc (art. 22-bis, Legge 240/2010), di incarichi di ricerca (art. 22-ter, Legge 240/2010) e di contratti da ricercatore e ricercatrice a tempo determinato RTT (art. 24, Legge 240/2010, nel testo vigente dal 30/06/2022), anche se conferiti o stipulati da parte di istituzioni diverse, non può in ogni caso superare gli undici anni complessivi, anche se non continuativi. Ai fini del calcolo di tale durata non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o motivi di salute, secondo la normativa vigente.



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

ART.2

Attivazione delle procedure di selezione

1. L'attivazione degli incarichi post-doc è disposta dal Direttore o dalla Direttrice del Dipartimento, previa deliberazione degli organi competenti dello stesso.

2. La deliberazione di cui al precedente co. 1 indica gli incarichi post-doc da bandire, le relative modalità di selezione e, per ciascuno di essi, definisce e approva i seguenti elementi necessari:

- a) la durata dell'incarico;
- b) il titolo e la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico;
- c) l'importo del trattamento economico previsto, nel rispetto del minimo fissato dalle norme vigenti;
- d) il nominativo del Responsabile scientifico o della Responsabile scientifica;
- e) il gruppo scientifico-disciplinare di riferimento e uno o più settori scientifico - disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- f) eventuali ulteriori titoli e/o requisiti richiesti;
- g) la sede principale di svolgimento delle attività;
- h) sulla base di specifici accordi o convenzioni, la disponibilità di budget e l'imputazione dei costi dell'incarico post-doc, inclusi gli oneri a carico del datore o della datrice di lavoro. In caso di finanziamento da parte di soggetto privato, qualora non si sia realizzato l'effettivo incasso, è necessario il rilascio, da parte del soggetto finanziatore, di apposita garanzia fideiussoria. Nel caso di impossibilità di ricorso a tale garanzia, spetta alla struttura interessata garantire l'adempimento in luogo del soggetto finanziatore. In caso di finanziamento pubblico, fermo restando l'iter di cui al presente articolo, è possibile procedere all'attivazione dell'incarico post-doc anche con la sola attestazione dell'iscrizione del credito;
- i) l'impegno delle attività che deve seguire o essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca.

3. Nel caso di incarichi post-doc relativi a settori scientifico-disciplinari delle aree delle scienze biologiche e mediche, qualora il progetto di ricerca richieda lo svolgimento di attività assistenziale da parte del o della titolare dell'incarico, è necessaria l'acquisizione della preventiva autorizzazione allo svolgimento di detta attività rilasciata dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di riferimento o altre Aziende Sanitarie.

ART. 3

Modalità di selezione

1. Il conferimento degli incarichi post-doc avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e delle candidate mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni e colloquio ad opera di una commissione.

2. Il Dipartimento, al fine del conferimento degli incarichi, avvia la pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca.



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

3. Il colloquio previsto ai fini della selezione, a discrezione del Dipartimento, può essere effettuato anche con modalità a distanza, purché le medesime garantiscano l'identificazione del candidato e/o della candidata, con possibilità che detto colloquio si svolga in una lingua diversa dall'italiano.
4. La Commissione redige una graduatoria di idonei e/o idonee, il cui utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel bando.
5. Gli atti, previa verifica di regolarità, sono approvati con provvedimento del Direttore o della Direttrice del Dipartimento.
6. Costituisce deroga alla procedura prevista dal presente articolo, il conferimento di incarichi post-doc a cittadini comunitari o extracomunitari che siano stati selezionati o individuati e/o a cittadine comunitarie o extracomunitarie che siano state selezionate o individuate da enti o organismi esterni all'Ateneo, nel quadro di progetti di ricerca nazionali, europei o internazionali, nel rispetto delle regole stabilite dai programmi comunitari. I soggetti di cui al presente comma devono comunque essere in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 6.
7. Per gli incarichi post-doc finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, l'Ateneo può prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati nel proprio sito internet, sul sito del Ministero e su quello dell'Unione Europea ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati e/o delle candidate. Su indicazione del Responsabile scientifico o della Responsabile scientifica del progetto di ricerca, l'incarico post-doc è conferito direttamente al candidato e/o alla candidata con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento è data notizia nel sito internet dell'Università degli Studi di Siena.

ART. 4

Contenuto del bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato dal Direttore o dalla Direttrice del Dipartimento, deve contenere, oltre agli elementi di cui al precedente art. 2, anche:
 - a) le modalità di selezione;
 - b) i requisiti di partecipazione;
 - c) i criteri di valutazione di cui al successivo art. 7, co. 3;
 - d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato e ciascuna candidata può allegare ai fini della valutazione;
 - e) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - f) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

g) la previsione che la procedura di selezione includa un colloquio orale, con possibilità che questo si svolga anche in una lingua diversa dall'italiano, e che possa essere effettuato anche con modalità a distanza;

h) le modalità di convocazione dei candidati e delle candidate al colloquio pubblico.

2. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo on line di Ateneo.

3. Il bando per il conferimento degli incarichi post-doc deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni del o della titolare dell'incarico, sui diritti e doveri relativi alla sua posizione, nonché sull'entità del trattamento economico e previdenziale spettanti al medesimo o alla medesima.

4. Il bando deve precisare, in caso di finanziamento pubblico, che il diritto all'incarico decade al venir meno del finanziamento accertato in entrata.

5. Al bando deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione sull'Albo on line dell'Ateneo e sul Portale dell'Unione Europea. I bandi sono pubblicati per almeno 20 giorni consecutivi. I termini decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo on line di Ateneo.

ART. 5

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è composta garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti effettivi, un o una supplente, scelti o scelte fra i professori e le professoresse e i ricercatori e le ricercatrici dell'Università degli Studi di Siena o di altri Atenei italiani, con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno una inquadrata o uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare o settore scientifico disciplinare oggetto del bando. Possono essere nominate e nominati anche le professoresse e i professori e le ricercatrici e i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle della professoressa e del professore o della ricercatrice e del ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

2. Il Consiglio di Dipartimento delibera la designazione dei componenti e delle componenti della Commissione. In caso di componenti stranieri o straniere, il Consiglio di Dipartimento delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare.

La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

La Commissione è nominata con disposizione del Direttore o della Direttrice del Dipartimento, pubblicata all'Albo on line e sul sito Internet di Ateneo.

3. Non sono previsti compensi per i componenti e le componenti della Commissione giudicatrice.



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

4. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica con le modalità previste dal bando.

5. Non possono far parte della Commissione coloro che:

- a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76, oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1, co. 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76, con i candidati e le candidate o con gli altri componenti e le altre componenti della Commissione;
- b) si trovino in una situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati e le candidate o con gli altri componenti e le altre componenti della Commissione.

6. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:

- a) i Professori straordinari e le Professoressse straordinarie a tempo determinato, ex art. 1 co. 12 della L. 230/2005;
- b) coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, co. 7, della L. 240/2010 nell'anno accademico precedente alla pubblicazione del bando;
- c) coloro che sono state condannate e coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
- d) i Professori e le Professoressse e i Ricercatori e le Ricercatrici che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei Professori universitari e delle Professoressse universitarie derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

7. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti co. 5 e 6.

8. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti e le componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

ART. 6

Candidati e candidate ammissibili alle selezioni



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

1. Alle selezioni per l'attribuzione di incarichi post-doc sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, e sono ammesse a partecipare le candidate, anche cittadine non appartenenti all'Unione Europea, che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'art. 24 della L. 240/2010, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 giugno 2022, n. 79 (RTT).
2. Possono inoltre essere previsti nelle delibere di attivazione ulteriori titoli e/o requisiti connessi alla produzione scientifica e/o al curriculum scientifico-professionale richiesti per lo svolgimento dello specifico progetto di ricerca.
3. I requisiti di ammissione alle selezioni e gli eventuali ulteriori titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.
4. Alle selezioni non possono partecipare:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore o dottoressa di ricerca ai sensi dell'art. 74, co.4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° grado compreso, con un professore o una professoressa afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore o la Rettrice, il Direttore Generale o la Direttrice Generale o un componente o una componente del Consiglio di Amministrazione.
5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato provvedimento del Direttore o della Direttrice del Dipartimento e notificata all'interessato o all'interessata.

ART. 7

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati e delle candidate ed è volta a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. La valutazione prevede un colloquio, anche in lingua diversa dall'italiano, volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

2. I candidati e le candidate dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
3. I candidati sono valutati e le candidate sono valutate comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione.
4. La Commissione Giudicatrice, nella prima riunione, prende atto dei criteri fissati dal presente Regolamento e dal bando di selezione, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio e definisce i punteggi, in centesimi, ad essi attribuibili.
5. La Commissione verbalizza, quindi, i criteri e punteggi adottati al responsabile o alla responsabile del procedimento, il quale o la quale procede alla loro pubblicazione sul sito di Ateneo.
6. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni candidato o candidata e per ciascun criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
7. I punteggi attribuiti dovranno esser resi noti ai candidati e alle candidate prima dell'effettuazione del colloquio.
8. La Commissione, una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun candidato e ciascuna candidata, un motivato giudizio complessivo e relativo punteggio.
9. La Commissione redige una graduatoria di idonei e/o idonee tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e dalle candidate e individua il vincitore o la vincitrice della selezione. La validità della graduatoria è al massimo di un anno dalla data di approvazione degli atti.
10. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato o alla candidata di età anagrafica minore.

ART. 8

Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della disposizione direttoriale di nomina. Su proposta motivata del Presidente o della Presidente può essere concessa dal Direttore o dalla Direttrice del Dipartimento una proroga fino ad un ulteriore mese.



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Direttore o la Direttrice del Dipartimento provvederà alla revoca della nomina della Commissione, con propria disposizione da portare a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con disposizione del Direttore o della Direttrice del Dipartimento. Il dispositivo recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo on line di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore o della vincitrice si può procedere allo scorrimento della graduatoria.
5. Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori incarichi post-doc a candidati utilmente collocati o a candidate utilmente collocate in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria, nei termini da ultimo esposto, deve essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento.
6. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato o dell'interessata non superiore ad ulteriori 10 giorni, purché compatibili con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato o dell'interessata è considerata rinuncia alla presa di servizio e comporta la decadenza dalla graduatoria.

ART. 9

Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

1. Il Dipartimento, all'atto della stipula dell'incarico post-doc a tempo determinato, invita l'interessato o l'interessata a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la durata del periodo di prova;
 - c) la sede principale di lavoro;
 - d) le attività relative al progetto di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione;
 - e) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - f) l'indicazione delle modalità con cui il titolare dell'incarico è tenuto o la titolare dell'incarico è tenuta, con cadenza annuale e al termine dell'incarico, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
 - g) l'indicazione delle cause di risoluzione dell'incarico e dei necessari termini di preavviso;



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

- h) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - i) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - l) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nel codice di Comportamento e nel codice Etico di Ateneo.
3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal titolare o dalla titolare dell'incarico post-doc e dal Direttore o dalla Direttrice del Dipartimento.
4. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

ART. 10

Rapporto di lavoro

1. Il titolare o la titolare dell'incarico post-doc svolge attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, oggetto dell'incarico stesso.
2. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della L. n. 240/2010.
3. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale e quella derivante dai contratti di insegnamento è compatibile con l'incarico post-doc soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio del Dipartimento, su parere motivato del Responsabile scientifico o della Responsabile scientifica della ricerca, il quale è tenuto a verificare o la quale è tenuta a verificare che l'attività ulteriore rispetto all'incarico post-doc non pregiudichi il regolare svolgimento della ricerca medesima.
4. La titolarità degli incarichi post-doc non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari né può essere computata ai fini dell'art. 20 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75.
5. Il titolare dell'incarico post-doc è sottoposto e la titolare dell'incarico post doc è sottoposta ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. Ai e alle titolari dell'incarico post-doc viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità.
7. Il titolare dell'incarico post-doc può essere autorizzato o la titolare dell'incarico post-doc può essere autorizzata a svolgere parte della propria attività presso sedi differenti dal Dipartimento di assegnazione, ove previsto dal proprio progetto, previa richiesta del Direttore o della Direttrice del Dipartimento e autorizzazione della sede di destinazione.



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

8. Ai e alle titolari di incarichi post-doc possono essere attribuiti impegni didattici nella misura massima di 40 ore annue.

ART. 11

Proroga dei contratti

1. La proroga dell'incarico post-doc è deliberata dal Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge. Gli incarichi post-doc possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. La proroga dell'incarico post-doc è sottoscritta dai e dalle titolari degli incarichi e dal Direttore o dalla Direttrice del Dipartimento.

ART. 12

Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che dalla decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti e ciascuna delle contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca o della responsabile scientifica della ricerca.

ART. 13

Incompatibilità

1. L'incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, nonché con la titolarità di assegni o incarichi di ricerca o di altri incarichi post-doc e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente o la dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

2. L'incarico post-doc non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
3. L'incarico post-doc non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i e le titolari degli incarichi post-doc di cui al presente Regolamento e degli incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter, nonché i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 e i contratti di cui all'articolo 24 della L. 240/2010, anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare o la titolare dell'incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
6. I titolari e le titolari di incarichi post-doc possono partecipare a procedure selettive per il conferimento di incarichi di insegnamento, ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010, nel limite massimo di 60 ore annue per attività di insegnamento, previa autorizzazione rilasciata dal Direttore o dalla Direttrice del Dipartimento e nulla osta del Responsabile scientifico o della Responsabile scientifica.

ART. 14

Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai e alle titolari degli incarichi di cui al presente Regolamento è corrisposto, in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, un trattamento economico non inferiore al trattamento economico spettante al ricercatore confermato e alla ricercatrice confermata a tempo definito in classe 0 al momento della sottoscrizione del contratto, come stabilito con decreto del MUR n. 592 del 6 agosto 2025. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

erogante, è attribuito al e alla titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.

2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Siena e i e le titolari degli incarichi post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 15

Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore e entra in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione nell'Albo on line di Ateneo del relativo provvedimento di emanazione, è altresì pubblicato sul sito web di Ateneo.